XXXIX.

TORNATA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1929

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

Pag.

Dichiarazioni sul processo verbale:

BIANCARDI 1573
MEZZETTI 1573
PRESIDENTE 1573

Congedi 1574

Interrogazioni:

Revisione della legge sul contratto d'impiego privato 1574
ALFIERI, *sottosegretario* 1574
GUIDI 1575

Revisione dei prezzi delle camere di albergo 1575
TRIGONA, *sottosegretario* 1575
BONARDI 1575
LANTINI 1576

Costruzione di un nuovo valico appenninico per il completamento della direttissima Genova-Milano 1576
CROLLALANZA, *sottosegretario* 1577
MARCHI 1577

Disegno di legge (*Discussione*):

Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri 1583
ACERBO, *ministro* 1583

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni 1585
PALA 1585
FORNACIARI 1588
CUCINI 1591
ANGELINI 1592
DI GIACOMO 1594

Pag.

Disegni di legge (*Approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionale: 1°) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2°) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3°) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4°) Scambi di note italo-persiane intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11, 24 luglio 1928; 5°) *modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929 1579

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio Esercito 1580

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi 1580

Pag.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri . 1580

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni . . . 1581

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma 1581

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data della entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista . . . 1581

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi 1582

Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse 1582

Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni 1583

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei . . 1584

Disegno di legge (*Annunzio di presentazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle isole stesse 1579

Disegni di legge (*Votazione segreta*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Atti internazionali: 1º) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2º) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3º) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4º) scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11, 24 luglio 1928; 5º) *modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929 1596

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio Esercito 1596

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi 1596

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all' ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri . 1596

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni 1596

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma 1597

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data della entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista . . . 1597

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi 1597

Pag.

Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse 1597

Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri 1597

Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni 1597

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei . . 1597

La seduta comincia alle 16.

GUIDI BUFFARINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Biancardi. Ne ha facoltà.

BIANCARDI. Non ho ascoltato ieri le prime battute del camerata Mezzetti; le ho rilevate dalle bozze del suo discorso, per molti versi pregevole. Sembra che all'onorevole Mezzetti, che pur ha avuto per me espressioni cortesi, di cui lo ringrazio, non sia piaciuto il metodo da me seguito nel discutere la legge. E fin qui poco male.

Ma egli ha poi aggiunto che quanto io andavo dicendo lo faceva pensare alla storia, o leggenda che sia, dei rapporti fra un filosofo greco ed un suo allievo prediletto. Devo dichiarare, per quanto mi riguarda, che non può esistere parentela neppure lontanissima fra me, il filosofo greco e l'allievo.

Ma questo mio fatto personale mira sopratutto a respingere nel modo più risoluto l'apprezzamento del camerata Mezzetti quando pretende di applicare arbitrariamente al mio discorso un articolo di fondo del *Popolo di Italia*, bandiera venerata del nostro movimento, là dove tale articolo affermava che discutere l'episodio di fronte alla Rivoluzione fascista, vuol dire spezzare il legame spirituale che unisce il popolo italiano, oggi, nell'anno VIII del Regime.

Questo apprezzamento dell'onorevole Mezzetti, non saprei dire se sia più grave o più infondato.

Io ho parlato ubbidendo a un esplicito invito del Capo del Governo e Duce del Fascismo per una collaborazione, e anche per una critica parlamentare senza sottintesi e sviolinature.

Se fosse vero che discutere in modo concreto, anche nella forma, un disegno di legge di importanza e risonanza così grandi come questo che discutiamo, può voler dire che si spezza il legame spirituale che unisce il popolo italiano, se questo fosse vero, significherebbe, a mio avviso, che questa Camera non avrebbe più nel Regime una sua funzione. Ma fortunatamente non è così.

Non ho altro da aggiungere. (*Applausi*).

MEZZETTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi.

MEZZETTI. Il fatto personale è nella interpretazione data ad una mia affermazione dal camerata Biancardi, interpretazione che non risponde a verità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZETTI. Già il tono del discorso modestissimo che ho fatto ieri, da novellino, alla Camera, doveva aver dato la sensazione al camerata Biancardi che, se anche in qualche frase la parola avesse oltrepassato il pensiero, ci doveva essere in voi, onorevoli camerati tutti, un senso di benevolenza verso chi, per la prima volta in quest'Aula, affronta un problema come quello che ieri si è discusso, e lo affronta nelle condizioni in cui l'ho affrontato io.

Ho confessato con chiarezza, pari a quella del camerata Biancardi, che io parlavo alla Camera di un argomento che avevo sentito, per il quale avevo pensato e lottato e che avevo anche discusso, in un certo modo e in una certa forma, ma che si presentava ora al mio spirito con lineamenti alquanto mutati. Mi ero trovato davanti ad un discorso poderoso – l'ho addirittura definito un discorso 420 – che aveva scombussolato la impostazione del problema, nel mio spirito.

L'ho dichiarato: più di questo non si poteva fare. Ma se da questo si volesse dedurre, che non è vero che del discorso veramente poderoso e dettagliato e serio, fatto dal camerata, non ci sia stata l'impressione in tutti noi, almeno parlo del mio settore, degli organizzatori... (*Interruzioni*).

Voci. Non ci sono settori!

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, alla Camera corporativa non ci sono settori, (*Vivi applausi*) ma solo correnti economiche. L'onorevole Mezzetti voleva parlare in nome di una corrente economica. (*Applausi*).

MEZZETTI. Accetto la correzione dell'onorevole Presidente, che mi può dare tutte le lezioni.

Una voce. Lasci correre!

MEZZETTI. Non lascio correre! Voglio affermare questo: che ho avuto la sensazione che il discorso dell'onorevole Biancardi spezzasse realmente quella linea che era nel mio spirito, e l'ho dichiarato. Da questo a portare una impressione qualsiasi in mezzo al popolo, del quale verrebbe spezzata l'anima, c'è un abisso. Spero che l'onorevole Biancardi vorrà riconoscerlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

Congedi.

PRSIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Bisi, di giorni 2; per motivi di salute, l'onorevole Di Marzo Vito, di giorni 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Panunzio, di giorni 1; Maggi, di due; Puppini, di 1; De la Penne, di 2; Vinci, di 1.

(*Sono concessi*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole camerata Guidi Dario, al ministro delle corporazioni, « per conoscere se ritenga opportuno procedere sollecitamente ad una revisione della legge sul contratto d'impiego privato, onde eliminare le sperequazioni e i dubbî che generano il concorso e le difformità di alcune sue norme con quelle della « Carta del Lavoro » e dei contratti collettivi fin'oggi stipulati e per adeguarne il contenuto ai nuovi orientamenti della legislazione sociale fascista ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni ha facoltà di rispondere.

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni.* Il Ministero riconosce, in linea di massima, la opportunità che sia riveduta la legge sull'impiego privato ed insieme anche tutte le altre leggi vigenti a tutela del lavoro per adeguarle sempre più al sistema sindacale e corporativo dello Stato Fascista.

Potrebbero, infatti, essere citati non pochi casi nei quali le associazioni sindacali, stipulando i contratti collettivi di lavoro, hanno incontrato qualche difficoltà per contemperare i rispettivi interessi alle esigenze della legge. Ed è avvenuto, qualche volta, che il rispetto della legge abbia determinato una meno efficace tutela di quegli interessi dei lavoratori che la legge stessa voleva esplicitamente proteggere.

Senza entrare in una specifica enumerazione di casi, si può ricordare come qualche volta sarebbe risultata più favorevole agli impiegati una maggiore elasticità della legge anzichè la proporzione fissa, fra i minimi di indennità di licenziamento e di preavviso.

Ciò dipende dal fatto che, la sopracitata legge, pur essendo ispirata alla preoccupazione di difendere la classe dei prestatori d'opera, ritenne erroneamente che tra i più efficaci metodi di difesa vi fosse la rigidità delle sue disposizioni.

La visione dell'antagonismo fra le classi, che costituisce il presupposto del provvedimento legislativo di cui si tratta, è stata annullata dalla legge sindacale che ha assicurato la parità di diritto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nella stipulazione del contratto collettivo.

La legge sindacale e la Carta del Lavoro hanno riconosciuto nelle Associazioni sindacali le dirette interpreti delle esigenze sociali ed economiche delle categorie rappresentate ed hanno, nel contratto collettivo di lavoro, istituito il mezzo idoneo a far sì che quelle esigenze possano adattarsi alle mutevoli necessità superiori della produzione nazionale.

È evidente che il principio della inderogabilità di tutte le norme contenute nella legge sull'impiego privato, principio sancito dall'articolo 17 della legge medesima, nega implicitamente questa adattabilità del contratto di lavoro alle necessità della produzione e diminuisce notevolmente la possibilità delle Associazioni di equilibrare ed armonizzare nel contratto di lavoro gli opposti interessi dei loro rappresentati.

Ora invece la legislazione fascista è tutta pervasa di uno spirito di concretezza che contrasta apertamente colla eccessiva tendenza, manifestatasi nel campo internazionale, ad irrigidire le garenzie del lavoro in norme perentorie e dettagliate.

Con ciò non si vuol dire che i principî consacrati nella legislazione del lavoro non debbano essere mantenuti.

Occorrerà, forse, probabilmente, accrescere il patrimonio delle garenzie legali del lavoro sulla base di quella stessa esperienza

che potrà derivare dal progressivo adattamento dei contratti collettivi alla varia realtà economica dei rapporti di lavoro.

Una revisione della vigente legislazione sul lavoro non potrebbe, perciò, mai avere nè il significato nè la portata di una demolizione più o meno vasta, sibbene quella di un aggiornamento che lasci integri i principî, ma assicuri spazio sufficiente all'attività contrattuale delle Associazioni sindacali.

A questa revisione il Ministero delle corporazioni tende già da tempo, accumulando le necessarie esperienze negli interventi suoi per la conciliazione delle vertenze sindacali e nell'esercizio di quel controllo giuridico dei contratti che gli è stato demandato dalla legge.

Esso si riserva di scegliere il momento opportuno nel quale a questa revisione potrà essere posto mano concretamente e non è da ritenere che il momento sia ancora molto lontano, dato che si avvicina l'ora nella quale tutte le categorie di lavoro avranno ottenuto il regolamento del loro rapporto collettivo.

Ma, sia esso vicino o lontano, quel momento, non deve ad alcuno ispirare preoccupazioni di sorta chè tutti gli organi sindacali e corporativi dello Stato saranno chiamati sia attraverso la rappresentanza politica in questa Camera, sia attraverso la rappresentanza professionale del cui massimo Istituto si sta da questa Assemblea fissando in questi giorni l'architettura, a collaborare a quell'opera di revisione e di rinnovamento giuridico che è patrimonio e garanzia della Rivoluzione fascista (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Dario Guidi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

GUIDI DARIO. Mi dichiaro sodisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Bonardi, ai ministri dell'interno e delle corporazioni, « per conoscere se non ritenga opportuno invitare i prefetti del Regno a procedere, sentiti gli enti interessati, alla revisione dei prezzi esposti nelle camere d'albergo, i quali ormai non stanno più a tutela del turista, come era nello spirito informatore della legge 6 aprile 1926, n. 613 ».

Sullo stesso argomento è stata annunziata un'interrogazione dell'onorevole camerata Lantini, ai ministri dell'interno e delle corporazioni, « per sapere se ritengano opportuno di voler convocare una riunione fra le categorie interessate per un esame completo e sereno della situazione alberghiera nazionale in rapporto al turismo interno ed estero ».

L'onorevole sottosegretario di Stato alle corporazioni ha dichiarato di voler rispondere anche a questa interrogazione. Ne ha facoltà.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, convertito nella legge 30 aprile 1926, n. 613, fa obbligo ai conduttori di alberghi di comunicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, al prefetto della provincia, il numero delle camere di cui dispone l'albergo e il prezzo globale di ciascuna di esse. I conduttori di albergo, poi, non possono esigere, per tutta la durata dell'anno successivo, prezzi superiori a quelli comunicati al prefetto, e devono tenere in ogni camera un cartello indicatore del relativo prezzo globale: tale prezzo deve, inoltre, risultare da un bollettino da consegnarsi al viaggiatore all'atto dell'arrivo, con la indicazione del numero della camera.

I prefetti esercitano per mezzo delle autorità di pubblica sicurezza la vigilanza sulle disposizioni ricordate, le quali però non prevedono la possibilità della revisione dei prezzi comunicati ai prefetti stessi dagli albergatori.

Il Governo ritiene tuttavia che la tutela del turismo possa essere meglio assicurata con opportuni accordi tra le rappresentanze delle categorie interessate, accordi che il ministro delle corporazioni non mancherà di promuovere dove ancora non siano intervenuti. Con questa dichiarazione il Governo ritiene di avere risposto alche alla interrogazione dell'onorevole Lantini.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Bonardi ha facoltà di dichiare se sia soddisfatto.

BONARDI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta che mi ha dato.

La mia interrogazione aveva uno scopo molto semplice, quello di segnalare il fatto curioso di vedere in tutti i nostri alberghi esposti nelle camere dei prezzi che non corrispondono più alla valutazione economica odierna, e questo è tanto vero che gli albergatori stessi, e ne va data lode, cercano di ridurli sensibilmente. Però, e qui è il punto, sono sempre, gli albergatori, in facoltà di percepire i prezzi esposti, cioè i prezzi maggiori.

Ora, la legge 30 aprile 1926 è tutta ispirata alla tutela del turista.

Vi farò grazia di tutti i precedenti parlamentari, delle relazioni che riguardano questa legge, nelle quali si dice appunto che s'è cercato con essa di evitare le discussioni, le sorprese, tutto ciò che era increscioso

per il viaggiatore fissando ed esponendo il prezzo delle camere.

Ora il prezzo è una tutela pel turista quando è giusto, medio; ma quando diventa massimo e proibitivo, allora il turista rinunzia senza rimpianto a questa tutela.

Poichè la legge esige questo prezzo esposto, e d'altra parte per non esporre il prezzo bisognerebbe modificarla, e, poichè i turisti e gli albergatori non sono in facoltà di farlo, io ho messo avanti una proposta amministrativa, che del resto è stata fatta nella precedente legislatura dall'onorevole camerata Verdi, quella cioè di delegare ai prefetti lo studio della questione.

I prefetti potrebbero, così in certo modo, sanzionare almeno quelle riduzioni che gli albergatori operano già e che io lodo che operino. Ecco che allora potremmo sostituire al prezzo attuale artificiale esistente nelle camere, un prezzo reale, il vero prezzo economico corrente.

In questo dibattito è intervenuto l'onorevole Lantini, di cui tutti riconosciamo l'autorità e la competenza; e poichè egli ha ottenuto che si possa venire ad una riunione fra le categorie interessate, io sono ben lieto di dichiararmi sodisfatto, che il Governo abbia accettato questa revisione, perchè tenevo sopratutto a porre sul tappeto la questione.

Ma prima di finire mi sia consentita una preghiera. Poichè l'onorevole Lantini parla di una riunione delle categorie interessate, io vorrei modestamente pregare il ministro delle corporazioni, che sappiamo con quanto amore si sta occupando dei problemi turistici, che in queste categorie trovi posto anche il rappresentante del viaggiatore, di quello cioè che paga il conto, il quale evidentemente non può essere rappresentato dall'albergatore....

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Siamo d'accordo.

BONARDI... mentre invece lo è magnificamente da alcuni Enti, i quali con passione e disinteresse si occupano dei nostri problemi turistici quali l'Ente nazionale industrie turistiche, il Dopolavoro, il Touring Club Italiano, Enti questi due ultimi che per la legge elettorale hanno avuto anche l'onore di essere rappresentati in questa Camera corporativa. Ciò facendo il Governo fascista non fa che ispirarsi a quello spirito di collaborazione di cui è permeata tutta la sua dottrina, non fa che quanto ha fatto fin'ora, tutte le volte che ha dovuto esaminare i problemi del turismo nazionale, di quel turismo che portando gli italiani a riconoscere la loro magnifica patria diventa uno dei grandi creatori della coscienza nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lantini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LANTINI. Sono sodisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario alle corporazioni, perchè ha spiegato il meccanismo...

PRESIDENTE. Se è sodisfatto, è inutile che dica perchè. (*Si ride*).

LANTINI. Sono sodisfatto...

PRESIDENTE. Lei è sodisfatto fino a un certo punto! (*Ilarità*).

LANTINI. Il punto terminale della mia sodisfazione è quello nel quale, secondo me, manca nella risposta dell'onorevole sottosegretario una precisa valutazione dell'interrogazione del camerata Bonardi. Io ho affiancato la mia alla sua interrogazione per domandare che un problema interessante il turismo quale quello da lui prospettato, venga esaminato dalle categorie interessate, e quando parlo di categorie interessate intendo parlare non di una sola.

Il mio proposito nell'affiancarmi all'interrogazione dell'onorevole Bonardi, che consiste nel proporre appunto questo incontro da lui accettato, è che la sua interrogazione non dia una impressione negativa a coloro cui interessa il turismo. In un momento di depressione come questo, di contrazione delle correnti turistiche internazionali, non vorrei che il suo rilievo fosse sfruttato dall'asperrima concorrenza straniera, la quale tenta di tutto per divergere dall'Italia le correnti internazionali.

Se egli accetta la discussione, questa discussione non avrà limite, e porterà buoni risultati.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Marchi, Bombrini, Barni, Medici del Vascello, Brunelli, Pala, Ardissone, Lantini, Biancardi, De La Penne, Landi, Alessandrini, Maggi Carlo Maria, Bibolini, Zanicchi, Leale, Storace, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se, in considerazione del sempre maggior sviluppo del traffico del porto di Genova e dei lavori in corso i quali assicureranno allo scalo entro un breve periodo di anni una nuova e rilevante potenzialità sia stata ripresa in esame la urgente necessità della costruzione del terzo valico appenninico (noto sotto il nome di direttissima Genova-Milano) il quale, essendo chiamato ad accelerare le comunicazioni fra Genova e il suo retroterra, costituisce parte integrante ed essenziale delle provvidenze già attuate dal Governo nazionale per consolidare nel tempo il primato mediterraneo del porto di Genova ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CROLLALANZA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'interrogazione presentata dal camerata Marchi, unitamente a un gruppo dei deputati della Liguria e della Lombardia, per il completamento della direttissima Milano-Genova investe indiscutibilmente un problema nazionale di primissimo ordine, del quale il Governo è perfettamente compenetrato, perchè esso mira appunto a potenziare maggiormente l'attrezzatura e l'*hinterland* del porto di Genova. Il quale, se ha già un primato indiscutibile nel Mediterraneo è destinato a potenziare ancor più il nostro commercio di esportazione e di importazione.

Il camerata Marchi sa però che, dopo l'entrata in esercizio del tronco da Torino ad Arquata, il Governo ha già allestito il secondo lotto (chiamiamolo così) del progetto, che riguarda il completamento della linea da Arquata a Genova, e precisamente il terzo valico dell'Appennino. Tale progetto importa su un percorso di 25 chilometri una spesa di 600 milioni, di cui circa 400 semplicemente per il nuovo traforo dell'Appennino.

Bisogna che io faccia presente al camerata Marchi e agli altri colleghi che attualmente tutti gli sforzi finanziari del Governo sono concentrati, nel campo delle costruzioni ferroviarie, al completamento della direttissima Bologna-Firenze, nonchè alla ultimazione di altre ferrovie che sono in costruzione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

È evidente che in questo periodo non possono essere distratte le scarse possibilità finanziarie dagli scopi per i quali sono destinate, ed è anche evidente che quel progetto che è stato già allestito dal Ministero dei lavori pubblici dovrà essere aggiornato, in rapporto ai nuovi lavori del porto di Genova, particolarmente fra Sampierdarena e il bacino Vittorio Emanuele III.

Il Governo però non mancherà di riprendere in esame il progetto, di sottoporlo alla Commissione ministeriale che è stata ultimamente istituita per formulare il nuovo piano regolatore delle ferrovie. Tale Commissione ha il compito sia di fare giustizia dei molti progetti approvati nei decenni passati ed anche in questi ultimi anni, progetti che sono indiscutibilmente superati con lo sviluppo automobilistico, da altri mezzi di locomozione, sia di integrare nello stesso tempo la rete delle ferrovie, in rapporto specialmente alle grandi linee di comunicazione, alle esigenze particolari di alcuni grandi porti, ed alla necessità di dover collegare alcune regioni che sono ancora disunite fra di loro.

In quella sede prossimamente sarà sottoposto ad esame anche il progetto del completamento della Milano-Genova perchè si inquadri in quello che sarà il nuovo piano regolatore. Al momento opportuno quindi il Governo non mancherà di studiare quello che potrà esser fatto per trasportare dal campo dei propositi in quello delle realizzazioni questo che indiscutibilmente è uno dei più importanti problemi ferroviari.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchi Corrado ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

MARCHI. Mi dichiaro condizionatamente sodisfatto; condizionatamente proprio perchè l'onorevole presidente mi consenta alcune brevi e rapide osservazioni.

Credo non inutile ricordare che il problema del miglioramento delle comunicazioni fra il nostro maggior porto e la città lombarda ha formato oggetto di attento studio fin dal 1900. La necessità di un terzo valico appenninico è stata riconosciuta già nel 1907 dalla Commissione di esperti presieduta dal senatore Adamoli, e fu appunto in base alle conclusioni di questa Commissione che nel 21 luglio 1908 venne approvata la legge per la costruzione della Direttissima Genova-Tortona, e furono subito iniziati i rilievi e gli studi per la compilazione del progetto, dividendo la linea in due tratti, Genova-Arquata e Arquata-Tortona. Questo secondo tratto, il quale evidentemente non presentava gravi difficoltà, fu costruito sollecitamente, ancor prima della guerra e si è dimostrato subito della massima utilità. Potrebbe farne fede Sua Eccellenza il ministro delle comunicazioni, che ha convogliato verso quel tratto di linea la maggior parte del traffico passeggeri tra Genova e Milano.

La costruzione del tratto Genova-Arquata presentava indiscutibilmente più gravi difficoltà del tracciato, il quale importava fra l'altro la costruzione di una galleria di ben 16 chilometri. Conseguentemente venne procrastinata, e fu un errore, un danno, anche perchè il progetto il quale – giova ripeterlo qui dentro – era a carattere strettamente nazionale e investiva i problemi dell'economia nazionale, ha finito per impelagarsi nel campo delle piccole rivalità, nei progetti e nei controprogetti di una burocrazia qualche volta eccessivamente tradizionalista, nelle discussioni sterili ed accademiche, senza che i governi del tempo sapessero o potessero intervenire con una decisione che, libera da preconcetti regionalistici, fosse ispirata unicamente dal bene del Paese.

Ma oggi – e il ripeterlo sembrerebbe quasi inutile – che il porto di Genova è stato restituito dal Fascismo alla sua missione mediterranea, la questione del terzo valico appenninico, il cui progetto nelle sue linee generali, onorevole sottosegretario, è stabilito e tecnicamente approvato, riveste un'importanza veramente decisiva per lo sviluppo del nostro traffico marittimo.

Oggi i porti non possono soltanto essere considerati come scali di approdo, ma bensì come formidabili mercati e centri attivissimi di grandi organizzazioni industriali e commerciali, come istrumenti di espansione e di potenza. E pertanto la potenzialità delle loro comunicazioni con il retroterra riveste una importanza di primissimo piano. Ad essa è strettamente legato lo sviluppo della loro zona di influenza.

Il Governo nazionale ha attuato per il porto di Genova una serie rilevantissima di provvidenze. Le relazioni periodiche del Consorzio autonomo, che Sua Eccellenza il Capo del Governo conosce quasi a memoria, stanno a dimostrare il ritmo incessante con cui procede la costruzione delle nuove opere, ed il perfezionamento degli attrezzamenti, in una nuova disciplina.

Contro la deficienza di spazio, che assilla il nostro massimo porto, la lotta è condotta incessante e tenace.

Ma anche quando nel 1932 saranno ultimati i due primi sporgenti del bacino Mussolini e la grande diga foranea sarà giunta al Polcevera, il porto non disporrà che di 11.500 metri di calate utili, la metà di quelle di Marsiglia, il terzo di Anversa, il quinto di Liverpool, l'ottavo di Amburgo.

Nel 1928 comunque il movimento delle merci ha toccato quasi 9 milioni di tonnellate, ma il ritmo ascensionale ci fa convinti che non molti anni devono passare perchè si possano raggiungere i dodici milioni di tonnellate annue.

In tali condizioni i due valichi attuali, sia pure migliorati con tutti i perfezionamenti della tecnica, sono del tutto insufficienti ad un transito che si aggirerà sui 2500 carri giornalieri.

Del resto già oggi le due nuove linee, che partendo dalle calate del bacino Vittorio Emanuele III attraversano la Galleria Romairone e salgono l'una lungo le rive del Polcevera e l'altra ai Giovi passando per Coronata, benchè a doppio binario, si dimostrano impari al loro compito.

L'apertura del terzo valico è quindi un problema di vita, anche perchè le due linee che da Genova salgono verso Ronco Scrivia, non presentano, per la loro rilevante pendenza, maggiori possibilità di sfruttamento.

Ora, se si pensa che la costruzione della direttissima richiederà dagli otto ai dieci anni, è assolutamente giustificata la preoccupazione che il Porto di Genova non possa avere in tempo quel nuovo sbocco verso il retroterra, che deve consolidare e consoliderà il suo primato mediterraneo.

Sarebbe pericoloso dimenticare che nei porti Nord-Europei si lotta accanitamente per l'accaparramento del traffico, che vasti progetti di canalizzazioni formano oggetto di assidua propaganda, e la rete delle autostrade allarga lentamente, ma metodicamente, le sue maglie, e che si guerreggia a colpi di tariffe per l'assorbimento dei trasporti per ferrovia. A questo lavorìo tenace e molteplice, Genova terrà vittoriosamente fronte, a parte il problema tariffario, soltanto con nuove vie dirette verso i mercati che del suo scalo si possono utilmente servire.

Del resto che il problema sia importante e vitale, e profondamente sentito, ne fanno fede i voti recenti del Consorzio autonomo del Porto di Genova, del comune di Genova, del Consiglio provinciale dell'economia a sezioni riunite; ne fanno fede i voti della città di Milano, i voti del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, il quale si fece anche iniziatore di una riunione che si svolse proprio a Milano, e che concluse con l'approvazione di un ordine del giorno in cui si chiedeva di accelerare la realizzazione di questo progetto.

Io sono profondamente convinto che il Governo sente la gravità e la necessità del problema. Posso anche assicurare il Governo che Genova si rende perfettamente conto con la sua silenziosa disciplina delle gravi difficoltà finanziarie del momento che volge.

Ho voluto soltanto, a nome anche dei miei colleghi liguri, che ringraziano il Governo dei suoi affidamenti, richiamare l'attenzione della Camera e del Paese sopra questo problema che è veramente vitale per l'economia della Nazione, per oggi e per domani.

Quando il terzo valico appenninico sarà compiuto, quando il traforo dello Stelvio sarà avviato verso la sua soluzione, effettivamente il Fascismo avrà consegnato alla storia nuove grandi opere che testimonieranno, di fronte al mondo, la potenza di concezione e di capacità realizzata dall'Italia di Benito Mussolini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Annunzio di presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'on. ministro della giustizia ha presentato alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108 concernente la delega al Governatore delle isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle isole stesse. (420)

Questo disegno sarà stampato, distribuito, ed inviato alla Commissione per l'esame dei decreti-legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1°) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2°) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3°) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4°) scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11, 24 luglio 1928; 5°) « modus vivendi » di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1°) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2°) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3°) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4°) scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11, 24 luglio 1928; 5°) *modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.

Se ne dia lettura.

GUIDI BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 341-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali:

1°) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;

2°) Protocollo svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;

3°) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929.

4°) Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano, rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929, l'Accordo provvisiorio italo-persiano del 25 giugno - 11,24 luglio 1928;

5°) *Modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929 ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei Corpi e reparti del Regio esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 408-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387 concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 332-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 329-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 399-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni. »

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 415-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data della entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data della entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

Se ne dia lettura.

GUIDI BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 416-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi.

Avverto che la Commissione ha proposto una modificazione. Domando al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Poichè il Governo accetta, si dia lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 401-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi e vice-presidi, *nel testo modificato che segue:*

Art. 1. — L'impiegato civile di ruolo non può rivestire la carica di podestà o di vice-podestà senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

L'impiegato nominato podestà o vice-podestà è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il comune di cui è podestà o vice-podestà abbia popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, giusta l'ultimo censimento, oppure appartenga a provincia diversa da quella in cui ha sede l'Ufficio statale cui l'impiegato è addetto, nonchè in tutti i casi in cui, a giudizio insindacabile del ministro interessato, d'intesa con quello per le finanze, l'esercizio delle funzioni podestarili sia ritenuto inconciliabile con la piena osservanza dei doveri relativi all'impiego statale.

Il tempo trascorso in aspettativa per nomina a podestà o a vice podestà è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo, ed è riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti d'istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

Non si applicano ai professori delle Università ed istituti superiori.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai personali in esso contemplati che siano nominati presidi o vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

Il loro collocamento in aspettativa con privazione delle competenze annesse all'impiego ha luogo oltrechè nel caso di inconciliabilità dell'incarico di preside o di vice preside con l'osservanza dei doveri inerenti all'impiego, quando l'incarico si esplichi in provincia diversa, da quella in cui ha sede l'Ufficio statale cui essi sono addetti.

Art. 4. — Il presente decreto che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con Decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con Decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

Se ne dia lettura.

GUIDI BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 350-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Fino al 31 dicembre 1930 il Governo ha facoltà di determinare, con Decreto Reale su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col ministro delle finanze, i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse, ai sensi dei Regi decreti-legge 18 maggio 1924, n. 735 e 20 novembre 1925, n. 2464, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925 n. 473 e 24 maggio 1926, n. 898 ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri.

Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 353-A).

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accetta le modifiche proposte dalla Commissione.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In parte le accetto; in parte le devo modificare.

Propongo, cioè, che nel 1º comma e nel penultimo comma invece del 5 per cento di olio di sesamo, si sostituisca il 3 per cento;

che il 3º comma del testo della Commissione sia così formulato:

« Ai fini del disposto del primo comma è fatto obbligo alle fabbriche di oleomargarina, di cocco, di grassi idrogenati ed in genere di tutti i grassi non provenienti dal latte, nonchè agli importatori delle materie stesse di addizionare a questi il 3 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, prima che la merce passi al commercio »;

che il 4º comma del testo della Commissione sia soppresso.

Queste nuove modificazioni sono concordate con la Commissione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge, così modificato.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« All'articolo 29 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

« Tanto i grassi di cui al precedente articolo, quanto le loro miscele, debbono contenere non meno di 84 per cento in peso di materia grassa e non meno del 3 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

« È vietata l'aggiunta ad essi di qualsiasi materia colorante, di grassi naturalmente colorati, di sostanze estranee e di agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purchè quest'ultimo in proporzione non superiore al 2 per mille.

« Ai fini del disposto del primo comma, è fatto obbligo alle fabbriche di oleomargarina, di cocco, di grassi idrogenati ed in genere di tutti i grassi non provenienti dal latte, nonchè agli importatori delle materie stesse, di addizionare a questi il 3 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica prima che la merce passi al commercio.

« È, in ogni caso, vietato ai fabbricanti di surrogati del burro di tenere nei magazzini, nei depositi, in fabbrica o comunque in locali dipendenti, i grassi di cui al precedente comma che non siano addizionati del 3 per cento di olio di sesamo.

« Nel regolamento saranno stabilite le norme per la esecuzione di tale obbligo ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ad alcune tasse di bollo – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza

dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 376-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Il possessore di un assegno bancario emesso non in conformità al Codice di commercio ed assoggettato alla sola tassa fissa di bollo può liberarsi da tutti gli effetti della contravvenzione di cui all'articolo 66, n. 5, della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, quando dimostri che siano state osservate le prescrizioni degli articoli 342 e 343 del Codice di commercio ed esibisca l'assegno irregolare nei rapporti del bollo all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento o per l'apposizione del visto.

In tal caso l'Ufficio del Registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il diritto sulle quietanze rilasciate dalle Amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualunque genere per pubblicità ed abbonamenti stabilito con gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, a favore della Cassa di previdenza dei giornalisti italiani è conglobato giusta il successivo articolo 3 con le tasse di bollo dovute in base agli articoli 59 e 87 della tariffa allegato *A* alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per effetto di tale riunione la tassa di bollo sulle inserzioni di pubblicità di cui all'articolo 87 della tariffa anzidetta viene elevata da lire 1.50 a lire 1.80 per cento, e la tassa di bollo sugli abbonamenti ai giornali, riviste di cui all'articolo 59 della stessa tariffa, viene elevata da centesimi 10 a centesimi 30 per quelli d'importo non superiore a lire 100 e da centesimi 50 a centesimi 70 per quelli d'importo superiore a lire 100.

(*È approvato*).

ART. 4.

In sostituzione del diritto già spettante alla Cassa di previdenza dei Giornalisti italiani, a termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, lo Stato corrisponderà all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la somma annua di lire un milione, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento.

Questa somma sarà soggetta a revisione per ogni biennio.

(*È approvato*).

ART. 5.

Con decreto del ministro delle finanze verranno stabilite la data e le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4; con lo stesso decreto saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge e verranno, inoltre, stabilite le norme eventualmente necessarie per il pagamento delle quote spettanti all'Istituto in applicazione del precedente articolo 4.

(*È approvato*).

ART. 6.

I contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato godono della riduzione al quarto delle normali tasse portate dal n. 5 della tariffa allegato *A* alla legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281.

(*È approvato*).

ART. 7.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 395-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Il contributo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei è stabilito in annue lire 500,000.

Esso sarà compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale ».

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Pala.

PALA. Onorevoli camerati, la cortese attenzione con cui la Camera ha seguito i precedenti oratori, ha indubbiamente fatto vivo piacere a tutti coloro che, sin dai primi momenti in cui il Fascismo ha affrontato i problemi più vitali della vita nazionale, hanno pensato che il problema sindacale dovesse costituire la spina dorsale dell'azione politica del Fascismo. E questo piacere si è indubbiamente manifestato in una rievocazione di ricordi che non possono che risuonare con profondo compiacimento nel nostro spirito.

Chi è che non può ripensare con profonda gioia alla nostra riunione di Bologna, che il camerata onorevole Grandi, in quel lontano gennaio del 1922, così saggiamente ha presieduto? Tutti ricordiamo indubbiamente il rettilineo discorso che in quei giorni fu pronunciato da Michele Bianchi e le parole incitatrici di Edmondo Rossoni. Da quel ricordo noi passiamo, attraverso tutta l'azione politica del Fascismo dopo la Marcia su Roma, ai diversi provvedimenti legislativi che hanno attuato in pieno il principio corporativo.

Non è solo la legge del 3 aprile, non è solo la Carta del Lavoro; ma la chiamata dei rappresentanti di tutti gli interessi alle consulte municipali, la chiamata dei rappresentanti di tutte le sfumature degli interessi a questa Camera corporativa dimostra chiaramente come il principio fondamentale del Fascismo, che già apparì anche prima che a Bologna nel 22 in quel famoso libriccino che molti di noi indubbiamente ricordiamo « Gli orientamenti teorici e i postulati pratici del Fascismo italiano di combattimento » si sia in pieno affermato.

Vuol dire, quindi, onorevoli camerati, che la legge che noi oggi stiamo discutendo e alla quale tutti diamo per il suo spirito e per la sua sostanza il nostro consenso più entusiastico, non presenta nessuna sorpresa, non presenta nessun imprevisto. Essa è coerentemente fascista, perchè il Fascismo, in tutta la sua azione, è stato anche coerenza.

Con questo spirito, onorevoli camerati, io mi soffermo, dopo l'esame generale della legge, a guardare qualcuno dei punti che maggiormente ci hanno appassionato in questi giorni. Sono pochi, ma gli oratori che mi hanno preceduto hanno tutti concordato nel ritenerli fondamentali per la legge stessa. Qualcuno dei camerati che ha parlato nei giorni scorsi ha dichiarato di non poter consentire che a malincuore o di non poter consentire del tutto con l'ultimo capoverso dell'articolo 3, ed ha trovato che il fatto che le diverse sezioni o sottosezioni possano riunirsi unicamente a seconda degli interessi che rappresentano, senza quindi attuare la completa rappresentanza delle due parti, imprenditori e prestatori di opera, possa significare una offesa al principio fondamentale del corporativismo.

Onorevoli camerati, io mi permetto di non condividere questa opinione. Esiste nel complesso del processo produttivo nazionale in tutte le sue diverse manifestazioni, una infinità di problemi che possono interessare unicamente una categoria, unicamente la categoria degli imprenditori e unicamente la categoria dei lavoratori.

Che ne dite voi, per esempio, di quelli che possono essere gli accordi di massima fra produttori e venditori di generi per il consumo nazionale, di accordi tra enti di trasporto ed alberghi relativamente all'industria turistica, di accordi tra l'industria editoriale ed il commercio librario, di accordi fra esportatori ed importatori? Potete voi negare questa possibilità di incontri attraverso le sezioni e che essi interessino unicamente una parte? No, nonostante tutta la mia buona volontà, non arrivo a tanto.

Un altro punto che ci ha appassionato è quello che è stato chiamato il punto della pariteticità. Qui ho ammirato l'abilità dialettica di qualcheduno dei camerati che mi ha preceduto, per non riconoscere al dirigente la specifica fisonomia di lavoratore, la specifica fisonomia anzi di uomo che nonostante abbia la più alta responsabilità della direzione dell'azienda dopo l'mprenditore, pure può avere degli interessi, in un determinato momento, in pieno contrasto con lo stesso imprenditore, parlo di interessi sindacali naturalmente.

Lo stesso statuto delle Associazioni nazionali dei dirigenti prescrive (per l'Associazione dirigenti della mia Confederazione per lo meno lo prescrive) che uno dei compiti dell'Associazione nazionale dei dirigenti è quello di stipulare contratti collettivi di lavoro.

Mi sapete dire, camerati, in contrapposto con chi questi contratti collettivi di lavoro possono essere stipulati? Indubbiamente in contrapposto con l'imprenditore.

La posizione del dirigente in seno alla azienda è quello di essere il primo dei collaboratori dell'imprenditore e che dopo l'imprenditore ha la responsabilità più elevata sia di fronte allo Stato che di fronte alla Nazione; ma la sua autonomia non viene per questo a cadere ed esso non può essere confuso col datore di lavoro. Non voglio con questo dirvi che debba essere confuso col prestatore d'opera normale. No, esso costituisce una categoria a sè, e bene ha fatto la legge del 3 aprile ad individuarlo in questa fisonomia come autonomo.

D'altronde, onorevoli camerati, a controbilanciare l'eventuale incrinatura che la presenza del dirigente in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni potrebbe portare per il concetto di pariteticità, abbiamo subìto la presenza di un altro elemento che non potete negare che, psicologicamente per lo meno, ha tutte le sue simpatie rivolte verso le più larghe e più alte conquiste dei lavoratori: la presenza del rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione.

Non bisogna dimenticare che l'Ente in parola organizza cooperative costituite da lavoratori e quindi, come vi dicevo, più favorevoli alle aspirazioni dei prestatori d'opera che degli imprenditori.

Questo Ente è più vicino a coloro che tendono verso nuove conquiste che a coloro che si oppongono a queste conquiste.

Una voce. Questo anche per i lavoratori.

PALA. Ritengo, dal punto di vista delle questioni che maggiormente interessano la mia attività, che anche un altro punto dell'articolo 4 abbia una certa importanza. In questo articolo, nelle proposte formulate dalla nostra Commissione, vi è l'esclusione del direttore generale della marina mercantile e del direttore generale delle ferrovie, dall'Assemblea del Consiglio. Questa esclusione mi sembra un po' in contrasto con l'attività che il Consiglio delle corporazioni deve esplicare. Io preferirei vedere fra i membri dell'assemblea anche questi funzionari, e qualora per ragioni di numero o di altro ciò non potesse avvenire, occorrerebbe la presenza di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, perchè voi sapete che per quanto può riferirsi al complesso della produzione nazionale fa molto più il ministro delle comunicazioni con le sue tariffe ferroviarie di quanto non possano fare le nostre riunioni ed assemblee messe insieme.

All'articolo 9 trovo che di fronte al mio desiderio di poter far funzionare il Consiglio nazionale delle corporazioni più intensamente che sia possibile vi è una specie di disillusione. È prescritto al primo comma che il Consiglio è chiamato a dare pareri su moltissime materie; ma questi pareri sono obbligatori solo su materie che riguardano l'organizzazione delle corporazioni, e confederazioni non negli altri casi. Io penserei che forse l'obbligatorietà della consultazione del Consiglio nazionale delle corporazioni potrebbe essere estesa a casi più numerosi di quelli contemplati dalla legge. Ma non vedrei la necessità che il comma 11 dell'articolo 9 potesse essere sottoposto all'esame del Consiglio nazionale delle corporazioni. Si tratta dei ricorsi presentati in ultima istanza al ministro delle corporazioni contro il rifiuto di ammissione di un'associazione legalmente riconosciuta ecc. Mi pare si tratti di materia disciplinare, ed a questo riguardo il ministro delle corporazioni deve essere assoluto nelle sue deliberazioni, non deve sentire il bisogno di rivolgersi al Consiglio nazionale delle corporazioni, sia pure in via consultiva. È una questione di forma, non di sostanza, ed io l'accenno tanto per dire interamente il mio pensiero e non per soffermarmi solamente su quello che è stato l'argomento più appassionante della discussione.

Sull'articolo 11 abbiamo sentito discorsi indubbiamente magnifici. Io mi permetto di affrontare il problema modificandone un tantino l'impostazione. Il disaccordo nella valutazione di questo punto prescinde, forse più di quanto non si sia detto, dalla questione formale di chi debba investire il Consiglio dei problemi considerati in questo comma di articolo.

Tutti noi ci sentiremmo tranquilli anche se tale facoltà fosse demandata al Capo del Governo invece che all'accordo fra le parti interessate.

La diversità di valutazione è ben altro. Si tratta del significato da dare alla espressione « regolamento delle questioni economiche ».

Io ritengo, senza con questo voler fare l'indovino, che il Ministero, nel formulare così questo comma dell'articolo, abbia inteso unicamente di dare al Consiglio nazionale una specifica funzione arbitrale, quando su una determinata questione non può raggiungersi l'arccordo fra le parti, così come è previsto dalla 6ª norma della Carta del Lavoro, ultimo comma.

Non posso pensare che il Ministero intendesse, attraverso questa dizione, investire il Consiglio nazionale delle corporazioni di quanto attiene al complesso della produzione nazionale e di investirlo con facoltà di emanare norme dirette, perchè allora mi sembra che l'articolo 11 sarebbe stato necessariamente un superamento di quanto è già detto all'articolo 9, dove il Consiglio nazionale delle Corporazioni può essere chiamato a dare pareri su qualsiasi questione che interessi la produzione nazionale.

Voce. Pareri !

PALA. Pareri, ho detto ! E ritengo che con questo comma dell'articolo nono si è voluto chiamare ogni parte della nazione, cioè le diverse categorie dei produttori a studiare da vicino i diversi problemi, e non con l'articolo 11...

BOTTAI, *ministro delle corporazioni.* Sono due cose diverse.

PALA. Sono due cose diverse fino ad un certo punto, perchè entrambe toccano il problema della produzione; l'una in modo consultivo, e l'altra in modo normativo, l'uno in senso generale e l'altro in senso particolare.

Io non posso pensare che il Governo voglia abbandonare al Consiglio nazionale delle corporazioni la facoltà di emanare delle norme spogliando quasi sè stesso in un determinato momento di questa facoltà, che è quanto mai delicata e interessante per tutto quanto il complesso della produzione...

BOTTAI, *ministro delle corporazioni.* Anche prima !

PALA. La impostazione che alcuni onorevoli camerati hanno dato al problema è la seguente: Con l'articolo 11, come è da noi richiesto, noi vogliamo entrare nel vivo dell'organizzazione della produzione nazionale.

Quindi io da questa tribuna ho sentito parlare di eguaglianze di diritti, ho sentito parlare di « Camera chiusa » di ambienti dai quali si voglia escludere i lavoratori, ecc. Onorevoli camerati, sono espressioni che ho sentito anche altre volte risuonare al mio orecchio, e che possono pesare moltissimo. Non credo che nessuno voglia escludere dalla considerazione del problema produttivo alcuna delle forze vive della nazione, sieno esse delle categorie di coloro che hanno la diretta responsabilità dell'azienda, sieno esse delle categorie di coloro che collaborano col direttore dell'azienda, con tutta la sua autorità e la sua responsabilità, coadiuvata, ma in secondo grado, dai suoi collaboratori.

Facciamo attenzione, onorevoli camerati, alla possibilità di un qualche piano inclinato, che non possa portare, in un determinato momento, il collaboratore a esercitare una funzione di critica e di controllo su quella che è la funzione del direttore di azienda !

Una voce. C'è il Regime che non lo permette !

PALA. Perchè allora, la piena libertà di azione dell'iniziativa privata verrebbe completamente a mancare.

Questo a me premeva di dire per giustificare il fatto che io sento che l'articolo 11, così come è stato formulato nel progetto ministeriale, corrisponde in pieno a una situazione spirituale del Paese, corrisponde in pieno sopratutto a quelle che sono le sue necessità economiche di oggi. Andare più oltre potrebbe essere, secondo me, pericoloso. Il diritto di controllo, il diritto di eccitamento, il diritto di critica deve spettare allo Stato, che della vita nazionale conosce tutti gli elementi. In tal modo tutta la vita nazionale può avere la sua completa tranquillità nell'azione del Governo che, per la sua posizione, può conoscere tutte le più piccole sfumature; sicchè tutti gli elementi della produzione possono essere completamente tranquilli.

Onorevoli camerati, così la legge sul Consiglio nazionale delle corporazioni è vista da me, che in un periodo piuttosto breve di attività sindacale ho avuto la fortuna di poter vivere a contatto con tutti i diversi elementi della produzione. Ed è per questo che io ritengo che siccome in così brevi anni tanto cammino si è fatto, quelle che possono essere le giuste e sane aspirazioni del popolo che lavora possono essere ben paghe di questo nuovo riconoscimento che il Fascismo dà ai lavoratori. Se questi saranno meritevoli

di più, indubbiamente l'avvenire preparerà per essi anche di più. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Fornaciari.

FORNACIARI. Onorevoli camerati! L'opinione degli agricoltori in merito al progetto di legge sul Consiglio nazionale delle corporazioni è totalitaria per quanto riguarda la questione di principio, perchè l'organizzazione sindacale fascista nelle campagne è nata per prima in nome dell'ordine sociale e per la produzione ai fini nazionali, contro l'anarchismo materialista, affermando necessaria l'unione corporativa secondo gli ordini gerarchici della produzione, ordini che sono stabiliti dalla funzione e dalla capacità di ciascuna delle forze che concorrono alla produzione stessa.

Ho avuto l'impressione ieri che il camerata onorevole Razza, trascinato dalla foga della improvvisazione, abbia fatto una certa confusione appunto fra ordinamenti gerarchici, che sono un fatto per se stesso insostituibile e inalterabile, e il principio di quella collaborazione di classe che non soltanto è atmosfera ambientale propizia alle buone, sane, fraterne intese, ma è anche il cemento necessario a saldare insieme, senza tuttavia confonderli, i fattori della produzione; perchè non li confonde, li avvalora.

RAZZA. Allora si spieghi meglio! (*Commenti — Si ride*).

FORNACIARI. L'onorevole Razza ha giustamente inneggiato alla nuova dignità conferita dal Fascismo all'operaio. Mi si permetta di dire che è vanto degli agricoltori, per carità di Patria, per sentimento di vera fratellanza umana, per amore della terra e del lavoro, è vanto degli agricoltori italiani, fin dall'alba del Fascismo, di aver steso per primi la mano agli operai.

Aggiungo che fu una grande gioia per gli agricoltori il giorno in cui videro gli operai accettare con serenità, con fiducia, con convinzione, il gesto di cameratismo fascista col quale cominciava il corporativismo integrale nelle nostre campagne. È esatto soltanto dire che gli agricoltori fascisti, i tecnici agricoli e i lavoratori tutti insieme, hanno dato vita alla corporazione nell'agricoltura, che affrontò sul terreno pratico il problema della collaborazione di classe e seppe tradurlo in realtà, pur fra le difficili prove nelle quali il nuovo spirito sindacale compiva la sua seconda opera di pacificazione sociale a vantaggio del paese.

Quelle prime ed augurali esperienze noi salutiamo oggi concretate nel Consiglio nazionale delle corporazioni, antesignane e guida preparatoria di un istituto che nel suo complesso rappresenta il geniale perfezionamento del sistema creato dal Regime.

Ritengo che per fare opera di discussione sincera e feconda sia necessario tenere chiaramente separata quella che è l'essenza rivoluzionaria della affermazione nuova del Consiglio delle corporazioni, da quelli che possono essere certi particolari del progetto di legge.

Giova tener presenti queste premesse per fissare il giusto punto di vista dal quale il progetto di legge dev'essere esaminato, e per non segnare un distacco fra la struttura giuridica o tecnica da dare all'istituto e il criterio cui esso istituto deve uniformarsi per corrispondere alle premesse da cui deriva.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni, elaborato dalle esperienze dell'idea sindacale operante nella realtà economica individuale e nazionale, si presenta ora come il punto di arrivo inevitabile della Rivoluzione, la quale tuttavia ha lasciato che il germe corporativo già contenuto nel sindacato crescesse secondo la sua logica e maturasse attingendo dalla realtà soltanto le norme specifiche del suo divenire.

Fra il Collegio consultivo del Ministero delle corporazioni e questo Consiglio nazionale, già previsto dalla legge del 1926, la differenza è sostanziale.

Fra l'uno e l'altro c'è di mezzo il lavoro compiuto dagli organi sindacali per provare la loro sistemazione secondo la morale dello Stato nuovo e in conformità del diritto privato, delle leggi dell'economia, della natura delle cose insomma. C'è di mezzo anche il profondo orientamento delle masse e degli individui verso la disciplina della Carta del lavoro. C'è la formazione della nuova coscienza determinata nei produttori ai fini nazionali della produzione; c'è, onorevoli camerati, l'elaborazione fascista della vita italiana dalle radici al sommo, epperò a nessuno può sfuggire l'insieme e l'importanza di tutto questo formidabile travaglio, il senso di opportunità che ha guidato la legge a procedere per gradi, lasciando che le creazioni del nuovo diritto, secondo lo spirito della rivoluzione in atto, suggeriscano agli istituti le linee costruttrici a loro convenienti per attuarsi in libertà piena e feconda.

Non per questo però uno solo dei capisaldi di principio, delle affermazioni rivoluzionarie, dei pilastri insomma dello Stato fascista segnato dal Duce, è stato toccato.

Certi particolari del progetto di legge, possono essere discutibili e discussi, modificabili oggi o domani a seconda che la espe-

rienza giudicherà di loro, perchè la legislazione sindacale fascista non si irrigidisce e non può irrigidirsi in formule fisse, ma si plasma e progredisce, in armonica rispondenza, con la natura delle cose. Non è la legge che si sovrappone alla realtà, ma è la realtà che trova, attraverso la esperienza del tempo, le sue leggi e gli istituti che le convengono.

Rileggendo la relazione del Governo sul progetto di legge, due punti fondamentali mi sembrano balzare evidenti ad ogni pagina.

Uno è la necessità di dare una organizzazione unitaria alla produzione, l'altro quello di realizzare uno degli aspetti, il più poderoso, della Carta del Lavoro.

A me sembra che occorra tenere presenti questi due punti per sviscerare in pieno il valore del nuovo istituto costituzionale.

Il sindacalismo fascista, dice la relazione del Governo, si differenzia nettamente da tutti gli altri sindacalismi precedenti, nel fatto che il sindacalismo fascista afferma la propria subordinazione ai fini dello Stato, espressione suprema ed esclusiva della Nazione. Orbene, il più mirabile effetto del sistema sindacale fascista è che subordinando gli interessi delle classi e delle categorie ai fini dello Stato, in luogo di abolire la fisonomia caratteristica del mondo economico gli dà un rilievo e una importanza che in nessun altro sistema di Stato e in nessuna altra Nazione ha riscontro. (*Applausi*).

Orbene, con ciò il Fascismo ha costituito una società nella quale ciascun individuo produttore ha il suo posto di nobiltà e nella quale le classi e le categorie non sono più espressioni contrastanti e lottanti fra di loro, in nome di egoismi, ma sono unitarie per il lavoro nazionale che si esplica in nome di una suprema coscienza civile.

Il sindacato è la più superba manifestazione di questa nuova società, la corporazione ne è la sintesi.

I sindacati e le confederazioni sarebbero fatalmente portati dal loro stesso vigore interno a procedere su dei rettilinei paralleli senza meta, se non intervenisse un istituto superiore a far sì che le forze distinte convergano ad uno scopo unico, che è quello sempre contraddistinto dall'interesse nazionale.

Ed ecco la corporazione che raccoglie in uno stesso ramo di produzione le due traiettorie, quella dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; ed ecco infine il Consiglio nazionale delle corporazioni che raccoglie a sua volta le traiettorie delle singole corporazioni e le riunisce nella Nazione. (*Approvazioni*).

Allora voi vedete che la società sindacale fascista viene ad avere una fisonomia precisa. Ed è qui, è in questa manifestazione del sindacalismo corporativo, l'assemblea del Consiglio nazionale delle corporazioni, che la organizzazione unitaria della produzione nazionale deve avere il suo centro di propulsione e di regolamentazione; è qui che la Carta del Lavoro deve trovare l'ambiente preparato per la realizzazione delle sue più poderose affermazioni che sono quelle contenute nella dichiarazione prima: « La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione, superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista ».

E nella dichiarazione seconda, dopo aver affermato che il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale, e che a questo titolo e solo a questo titolo è tutelato dallo Stato, dice: « Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale ». Ed è qui dove l'attenzione del legislatore deve essere la più acuta e sottile possibile, perchè, là dove convergono gli interessi di tutte le classi, di tutte le categorie, di tutti gli individui componenti la società sindacale fascista, per riunirsi in una somma poderosa che si identifica con la potenza stessa di vita e di sviluppo della Nazione, ivi, più sicura e più perfetta, distribuita con la massima possibile aderenza alla realtà nazionale, deve essere la rappresentanza effettiva delle singole attività produttrici.

Si è affacciata da taluni la possibilità che un istituto come il Consiglio nazionale delle corporazioni, dotato di facoltà normative in merito alla organizzazione della produzione possa contrastare con la funzione parlamentare.

Già nella relazione del Governo ed in quella della Commissione parlamentare si è ribattuta in modo assolutamente esauriente questa obiezione. Nè di essa avrei fatto cenno se non vi avessi trovato lo spunto per un altro rilievo, ed è che delle tre funzioni che la Carta del Lavoro attribuisce allo Stato fascista: unità morale, politica ed economica, quella economica ha in questa sua sede la sua tutela e la sua perfezione.

Questa sede è, secondo me, il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Ma la constatazione dei fini non può escludere l'esame dei mezzi e dei metodi con i quali i fini stessi si possono o no raggiungere.

Esaminiamo pertanto, affidandoci alla ragione collaboratrice i punti e le possibilità di coincidenza tra i principi e la loro pratica attuazione.

Quale è, e quale deve essere in effetto il carattere costituzionale del Consiglio?

Se il Consiglio fosse un istituto puramente consultivo, un tale carattere sarebbe definito in modo preciso e noi non saremmo qui a discutere. Ma è anche un istituto normativo. Sul significato di questa parola, su ciò che essa vuol dire o può voler dire, su ciò che può esser l'effetto positivo, reale di questa facoltà di cui non è precisata nè la importanza specifica, nè la misura, la concordia dei pareri ha parecchie sfumature.

Il nocciolo della questione è qui. Dunque: quali norme deve dare, e in che modo, il Consiglio agli organi sindacali che lo compongono? Ed è quanto dire: o l'istituto attinge, spirito e lettera insieme, da se stesso, cioè dalla propria autonomia, le norme che poi in un secondo tempo dovrà dettare agli organismi sindacali, o meglio alle categorie; o le attinge da altro istituto superiore e diverso da lui.

Nel primo caso è un istituto non più normativo in senso vago, generico, indeterminato; ma è un istituto legiferatore e nel contempo esecutore di norme, diciamo pure di leggi, in senso concreto. Nel secondo caso la sua funzione normativa non sarebbe che un complemento della funzione consultiva, la quale da quel complemento verrebbe ad essere perfezionata.

Quale è la interpretazione esatta da dare all'articolo corrispondente del progetto di legge? La prima o la seconda? Credo che sia legittima e ossequiente la curiosità di conoscere in merito il parere risolutivo di Sua Eccellenza il Ministro delle corporazioni, anche perchè a questa questione si ricollega l'altra, che riguarda la composizione e il modo di funzionare dell'Assemblea.

A tal proposito dirò che il problema numerico non ha nessuna importanza, finchè riguardi le sezioni. Le cose cambiano sostanzialmente quando si giunge all'Assemblea. L'assemblea di un istituto normativo ha per implicito di deliberare, quando delibera, con una votazione. Così stando le cose, ne consegue che l'assemblea, numericamente parlando, in tanto può agire con certezza del giusto equilibrio degli interessi — equilibrio e giustizia che corrispondono al fine stesso del Consiglio – in quanto la sua propria composizione sia a sua volta basata sull'equilibrio degli interessi in causa; senza di che si può incorrere in un inconveniente tutt'altro che lieto, questo: può accadere cioè che a deliberare norme definitive su interessi fondamentali di una determinata categoria di produttori, interessi che possono essere anche prevalenti nell'ambito dell'economia nazionale, concorrano in modo prevalente rappresentanze di altri interessi o non competenti in casi specifici, o contrastanti.

Come si vota nell'assemblea del Consiglio nazionale delle corporazioni? Il quesito muove soltanto dal manifesto desiderio che la corporazione integrale trovi nel Consiglio nazionale delle corporazioni un organo che in ogni sua parte e per ognuna delle sue finalità funzioni logicamente ed efficacemente.

Gli agricoltori saranno sempre in prima linea per cooperare al conseguimento di questo fine, convinti delle difficoltà che si incontrano per trasformare i principî in realtà.

Abituati a lottare col tempo, essi sanno che il tempo è sempre un buon medico per le cose umane.

Onorevoli camerati, credo che sia somma ventura nostra di essere chiamati ad esaminare e a votare questo progetto di legge. Ma se la ventura è grande, grande è anche la nostra responsabilità. Ricordiamo però che oggi si compie un lavoro spirituale ed organizzativo iniziatosi quando ancora il Fascismo combatteva nelle piazze e nelle campagne le sue battaglie spesso cruente ed i gagliardetti dei Fasci erano anche le insegne fiammeggianti dei primi sindacati. Soprattutto ricordiamo che l'edificio che il Regime va costruendo non è che lo sviluppo di quelle linee fondamentali che il Duce dettò nel suo memorabile discorso al Gran Consiglio fascista del marzo 1923. Il sindacalismo fascista si differenzia da quello tradizionale perchè presenta caratteristiche proprie ed una propria originalità. Sono appunto gli operai, i datori di lavoro ed i tecnici i quali costituiscono un insieme armonico con un unico obiettivo, quello di raggiungere una massa di produzione e di benessere subordinando gli interessi particolaristici all'interesse supremo della Patria. Da tale ricordo e da quegli auspici cui il Partito portò il suffragio del proprio intervento attraverso i comitati intersindacali, convinto anch'esso

che fosse necessario giungere ad un istituto unificatore, possiamo trarre la certezza che il Consiglio nazionale delle corporazioni, figlio legittimo della Rivoluzione, completa le esperienze del passato e al posto assegnatogli nell'ambito della costituzione, nella misura dei suoi poteri, preparerà a sua volta i necessari sviluppi della nostra vita sindacale. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Cucini.

CUCINI. Onorevoli camerati, il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della Camera non poteva non suscitare un interesse profondo in quanti hanno vissuto la passione iniziale del movimento fascista, sopratutto se le loro origini erano tali da portare nel Fascismo la passione che il movimento del lavoro doveva suscitare poi nello stesso movimento fascista.

Io parlo sopratutto perchè ci troviamo di fronte ad un problema concreto che supera quella che può essere una questione episodica di composizione o di numero, e un problema concreto che vuole affermare la sostanza del programma e dell'indirizzo economico del Fascismo.

Noi abbiamo sentito qui delle affermazioni fatte da camerati, espressione di diverse correnti economiche, di diversi interessi economici, che trovano nell'unità del Fascismo la loro espressione politica, ma che, in verità, sino ad oggi non hanno trovato una unitaria espressione economica. Io penso che sia necessario sopratutto non soffermarsi più nelle definizioni di che cosa sia l'economia corporativa, ma esaminare nel concreto: se si vuole seguire l'indirizzo economico unitario, per il quale lo Stato sia realmente sovrano al di sopra delle classi e degli interessi di classe, o se lo Stato debba, in certi momenti solo essere sovrano sopra una parte degli interessi di classe e di categoria.

Io penso che per la sua concezione unitaria il Fascismo debba essere sovrano su tutti gli interessi di classe e che nella sua concezione economica, il Fascismo non può avere che una visione unitaria del problema produttivo, visione unitaria che si concreta nella concezione corporativa.

Ma la concezione corporativa, senza voler riandare ai precedenti della recente storia vissuta da tutti o da parte di noi, con passione di gregari o di dirigenti, nel nostro paese, la concezione corporativa è quella che è espressa nel disegno di legge?

Io avrei desiderato che alla relazione ministeriale, nella quale si trova riferimento alla corporazione, seguendo la lettera e lo spirito della legge sindacale, la nostra commissione avesse fatto seguito accentuando il tono, prospettando la necessità della istituzione della corporazione come ente concreto e organico, della quale il Consiglio non può essere che una risultanza, che una sintesi più completa.

Invece noi abbiamo veduto esaminare nei particolari, nei dettagli, il progetto di legge, abbiamo sentito definizioni di vario genere sull'economia corporativa, ma non abbiamo veduto che affrontare solo *en passant*, il problema della Corporazione e non da un punto di vista organico e integrale, secondo il quale, a mio parere, soltanto può essere risoluto quello che è il conflitto di idee e di metodi che esiste fra la concezione liberistica economica, che in seno al Fascismo ancora esiste, e la concezione corporativa che è la dottrina fondamentale del Fascismo.

Perchè quando ci sentiamo ripetere sul terreno concreto che la corporazione non può essere che un'espressione politica, in verità non comprendiamo più nulla.

La corporazione, così come si è delineata in tutta l'attività politica sindacale del Fascismo, è un'entità concreta, espressione di tutte le forze che contribuiscono a un determinato ramo di attività sociale e produttiva.

La corporazione, secondo il mio pensiero, non può avere limiti nel suo intervento, sopratutto quando, come dice la legge del 3 aprile, la corporazione deve essere espressione ed organo dello Stato. Ora, come è possibile dare un indirizzo unitario alla produzione, una solidarietà a tutti i fattori che nella produzione concorrono, quando si vuole limitare l'intervento dello Stato in uno o nell'altro momento, su uno o sull'altro argomento? È evidente quindi la necessità di questa discussione ampia, nella quale ogni corrente di idee deve manifestarsi; ma io credo che la discussione poteva avere maggiore efficacia, se anche proceduralmente ci fossimo trovati di fronte ad una situazione diversa, e cioè ci fossimo trovati ad esprimere il nostro pensiero sopratutto nelle sue linee generali, poichè dobbiamo considerare che il nostro pensiero poteva servire a concretare nei fatti quegli ordinamenti che secondo la legge sindacale sono previsti e secondo la volontà del governo dovevano essere concretati.

Occorre quindi, a mio parere, che sovratutto venga con chiarezza stabilito in questa sede il pensiero preciso di tutte le categorie economiche, di tutti gli interessi economici

che devono nel futuro incontrarsi nelle corporazioni, perchè altrimenti ci troveremmo ad aver creato un organismo, entro il quale avremo di nuovo la discussione che abbiamo avuto in quest'Aula, senza arrivare alla soluzione dei problemi concreti che un organismo del genere attende di risolvere.

È necessario quindi che si concreti questo pensiero, senza sottintesi.

L'esempio è stato dato da parte dei datori di lavoro, da parte degli organizzatori sindacali, ma c'è ancora un qualche cosa di inespresso nel pensiero di tutti, ed è che non si vuole assolutamente arrivare a dire quella che è la sostanziale verità e cioè, che manca in questo organismo, manca in questo disegno di legge il modo di conciliare concretamente gli interessi, il pensiero e la volontà delle parti in modo da rendere l'organismo più funzionante e più vitale: la corporazione. Questo, a mio avviso, è il parere che doveva essere espresso, non per voler fare la critica al disegno di legge, ma sopratutto perchè il disegno di legge fosse considerato come punto di partenza verso la realizzazione di questi organismi concreti che, secondo il mio pensiero, sono le corporazioni.

Io non ho altro da dire, se non ricordare che qualunque possa essere l'indirizzo futuro, il popolo italiano ha conquistato una cosa alla quale non rinuncierrà; il popolo italiano ha conquistato il diritto al sentimento di Patria, che in passato gli veniva negato da altri.

Il popolo italiano ha conquistato questo diritto, e, qualunque cosa avvenga, intende mantenerlo col proprio orgoglio, con la propria ferrea volontà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Angelini.

ANGELINI. Onorevoli camerati! Non vi dispiaccia di ascoltare alcune mie considerazioni dopo il discorso veramente interessante del camerata Fornaciari.

Prendo la parola sopratutto per prospettare, con piena coscienza fascista, alcune questioni che riguardano il disegno di legge, sottoposto alla vostra approvazione.

Bisogna vivamente ringraziare il Governo fascista di questo disegno di legge che, nella sostanza, e sopratutto nello spirito, disciplina una delle più grandi realizzazioni del Regime.

Devo però con sincerità, con quella sincerità che a noi deputati fascisti è imposta in modo particolare dalla nostra fede e dal nostro Capo, fare alcune riserve su alcuni punti del disegno di legge.

Il concetto di corporazione presuppone un affinamento e un perfezionamento della coscienza sindacale. E io non dubito che tre anni di regime sindacale abbiano fatto profonda penetrazione nello spirito dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani, determinando la misura di sentimento e di prassi sindacale che consentano la traduzione in pratica di un vero e proprio Stato corporativo.

Qualche oratore, che mi ha preceduto, ha rilevato che il disegno di legge è privo di quei limiti e di quelle specificazioni che garantiscono un pieno equilibrio delle forze produttive in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni. Mi sembra invece che sia vero il contrario, e cioè che il disegno di legge ha in generale troppe limitazioni, troppe specificazioni, così da rendere meno pronto il verificarsi di una piena economia corporativa.

Una applicazione rigida, letteralmente identica, ad esempio, nelle varie sezioni, tanto nell'agricoltura, che nell'industria, o nei trasporti, a me non sembra la più idonea. D'altra parte, per essere sinceri, onorevoli camerati, bisogna dire che se si vuol fare veramente la corporazione, bisogna sentirla. Essa deve nascere spontanea; e se si vuol fare la vera economia corporativa, bisognerà che si cerchi ad ogni modo di non intralciare ma di assecondare il regolare sviluppo di essa.

In agricoltura la corporazione sorse naturalmente, e piena subito di vita e di passione. Non fu estraneo a quest'opera e a questa creazione lo spirito veramente alto di Edmondo Rossoni.

Ma quello che più mi preme di affermare è che soprattutto il disegno di legge sulla corporazione è una conseguenza naturalmente logica della legge 3 aprile, che nella sua pratica attuazione non è stata subito perfetta ed ha determinato qualche inconveniente quando si è dovuto specialmente applicarla all'agricoltura.

Il mondo dell'agricoltura ha una fisionomia sua propria e si può dire che in sostanza l'antitesi propria del capitale industria nella lotta fra datori di lavoro e lavoratori non è mai esistita, o è esistita solo in parte. Questo fatto ha la sua importanza in tutta l'elaborazione della legge 3 aprile.

Quante cose non ci ha insegnato l'esperimento sindacale? Molto frequentemente è avvenuto che l'ordinamento sindacale si è manifestato adatto per l'economia industriale, ma non completamente per l'agricoltura. Così è avvenuto, ad esempio, nei rapporti

dei coloni e dei mezzadri; e voi tutti ricordate la decisione del Gran Consiglio a proposito del loro inquadramento. Così è avvenuto nell'inquadramento dei piccoli coltivatori diretti, dove tuttora vige una commissione per cercare di inquadrare sindacalmente questi piccoli coltivatori; così è avvenuto anche nella stessa presentazione a questa Camera del disegno di legge sulle affittanze e sulla mezzadria, per applicare la stessa disciplina giuridica a questi rapporti collettivi, che pur non essendo di puro lavoro hanno bisogno di essere altrettanto prontamente regolati.

Tutto dimostra insomma che in agricoltura la sostanza delle cose è alquanto differente! In agricoltura, o camerati, non c'è lo stesso mondo capitalistico, dove i datori di lavoro e i lavoratori sono nettamente distinti.

Ciò mi è parso necessario ricordare in quanto il sindacalismo fascista, nato nel 1921 nella Valle Padana, fu perfettamente rurale, essendo stato rivoluzione di fittavoli, di mezzadri, e di piccoli coltivatori diretti. Questo sindacalismo, nato nei campi, si è andato mano mano allargando sino ad accogliere i braccianti e infine le masse industriali e urbane. E fu poi immesso nello Stato con legale rappresentanza degli interessi di categoria, volti al fine dell'interesse superiore della Nazione.

Ma ho voluto farvi questa premessa per passare ad un esame dettagliato della relazione ministeriale.

Si dice che «nella corporazione vi è la rappresentanza autonoma dei dirigenti», cioè il cosidetto terzo elemento, e, per ripetere le stesse parole ministeriali il terzo elemento cioè l'elemento tecnico, essendo distintamente presente ed operante nel processo produttivo, non può rimanere estraneo negli organi di disciplina corporativa.

Esaminando la relazione ministeriale, si vede infatti che il terzo elemento era stato tenuto presente, e si può anche aggiungere valorizzato, sia pure in forma embrionale. Ma sopratutto nella sezione della agricoltura era ben definita la rappresentanza diretta dei tecnici. La commissione invece, partendo dal concetto fondamentalmente giusto, di dare una maggiore pariteticità in rispondenza alle giuste richieste dei lavoratori i quali si vedevano diminuiti di numero in confronto dei datori di lavoro, non si è molto preoccupata di questo terzo elemento, togliendolo dal rilievo in cui lo aveva posto Sua Eccellenza il ministro delle corporazioni.

Afferma infatti l'onorevole relatore, che soltanto per la sua particolare importanza morale si è potuto affrontare il problema della pariteticità, aggiungendo, in corrispondenza alla rappresentanza dei dirigenti di aziende un'eguale rappresentanza di impiegati.

E ben dice l'onorevole relatore, importanza morale; perchè non si può certo con la sola forza numerica pesare domani su problemi fondamentali come quelli della economia, e specialmente della agricoltura.

Si è risolta allora la questione della pariteticità fra i due elementi della produzione, datori di lavoro e lavoratori, ma si è completamente trascurata la diretta rappresentanza di quel terzo elemento che è pur tanto necessario alla produzione stessa.

Mettere l'elemento tecnico in condizione di inferiorità rappresentativa davanti al datore di lavoro e al lavoratore, è un errore che può portare impensate conseguenze, anche per il contributo di elementi che esso è in grado di portare non solo allo svolgersi del processo produttivo, ma alle più armoniche intese fra i due predetti fattori.

Nella struttura corporativa mantenere una rappresentanza autonoma di competenze e di valori tecnici è atto di saggezza oltre che di equità.

Esaminando poi più dettagliatamente la relazione della Commissione, e in particolar modo la tabella per la costituzione delle sezioni, si constata che nella sezione dell'agricoltura, proprio là dove il concetto di naturale collaborazione mette più profonde radici, e dove l'elemento tecnico è, più che utile, necessario, per il progresso dell'agricoltura, la rappresentanza autonoma e distinta dei tecnici è stata d'un tratto eliminata.

Non so bene se la necessità di carattere morale di dare pariteticità fra datori di lavoro e lavoratori abbia portato all'esclusione di questa categoria, che invece nel progetto ministeriale era presente e operante per volontà dello stesso ministro delle corporazioni. So che il disegno di legge riconosceva in particolar modo l'importanza speciale di questo elemento in agricoltura, e stabiliva che i tecnici agricoli avessero posto a sè, con propria rappresentanza. Perchè quello che avviene in agricoltura non trova riscontro nelle altre branche. Infatti se l'elemento tecnico dell'industria, per esempio, può essere rappresentato da una gamma di valori e di gerarchie che vanno dal capo dell'azienda all'ultimo impiegato, questo non si verifica più nell'agricoltura. Vi sono dei dirigenti di

aziende agricole che possono essere considerati datori di lavoro, ma non perchè sono dei tecnici; come vi sono troppi impiegati di aziende agricole che si trovano nelle stesse condizioni. L'equilibrio o il potenziamento massimo si otterrà soltanto quando la borghesia, anche quella urbana, avrà sentito, come ha detto ultimamente il Duce, l'importanza di mandare i propri figli alle scuole agrarie.

Insomma il tecnico dell'agricoltura non si presenta con la precisa figura del dirigente industriale inquadrabile tra i datori di lavoro, o dell'impiegato inquadrabile fra i lavoratori: l'elemento tecnico si differenzia in agricoltura nettamente dagli altri due elementi della produzione, coi quali non ha che quei rapporti di collaborazione che derivano dalla costante assistenza tecnica e culturale per il perfezionamento dei mezzi e per l'applicazione economica delle norme e dei mezzi stessi che devono condurre al maggior reddito della terra e a un più utile compenso del capitale e, insieme del lavoro impiegato.

Una voce. Ne è proprio sicuro? Lo dimostri!

ANGELINI. La collaborazione dei tecnici in agricoltura è già in atto e si può dire, in sostanza, onorevoli camerati, che in agricoltura già esiste una corporazione tra i tre elementi: agricoltori, tecnici e lavoratori agricoli. Non vi è consesso agricolo ove non sia presente la rappresentanza tecnica, fiancheggiante ed operante insieme ai datori di lavoro e ai lavoratori.

Ma d'altra parte la classifica dei tre elementi fondamentali della produzione agricola, datori di lavoro, lavoratori e tecnici non può essere, in regime coporativo, puramente formale.

La distinzione che si è prima affermata nel campo della produzione non può non trovare conferma nel campo rappresentativo, nel Consiglio nazionale delle corporazioni.

Per le ragioni dianzi esposte mi onoro di presentare alla Camera un emendamento che è stato anche firmato da numerosi camerati datori di lavoro e lavoratori agricoli, emendamento nel quale si chiede che venga mantenuta quella stessa rappresentanza proporzionale che il ministro delle Corporazioni aveva riconosciuta e concessa ai tecnici dell'agricoltura, rendendo per tal modo non solo giustizia rappresentativa ad una categoria di tecnici che si onora di avere dato alla rinnovata attività rurale del Governo fascista tutto il suo più fervido entusiasmo, ma per consentire ad essa di dare pienamente tutta la propria cosciente collaborazione e lo spirito di perfezionamento nel campo tecnico, per un maggiore incremento della produzione nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Di Giacomo.

DI GIACOMO. Consentitemi brevi osservazioni che importeranno da quattro a cinque minuti al massimo. L'onorevole relatore ha messo in giusto rilievo la partecipazione all'Assemblea generale del Consiglio di una larga rappresentanza di coloro che esercitano una professione o un'arte, e li ha chiamati forze di equilibrio e di pensiero che il legislatore fascista invita ad un compito più preciso nella vita politica della nazione. Bisogna essere grati del rilievo e della definizione, ritenendo che qui la partecipazione valga non tanto per la tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, di cui alla Carta del lavoro, quanto e sopratutto per il perfezionamento della produzione e per il conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.

Il signor De La Palisse direbbe (e badate che non ho intenzione di far concorrenza allo Chapelier del camerata Ercole) che se esiste il Consiglio delle corporazioni, debbono esistere le corporazioni. Ma corporazione non si concepisce, non si concretizza senza capitale, tecnica e lavoro equivalenti ed equilibrati, e quando capitale e lavoro, non nelle intenzioni e nei discorsi, ma nella pratica quotidiana, non fanno perno sulla tecnica, la tecnica, nell'interesse comune e della produzione, deve prendere acconce iniziative, che non costituiscono, come, con arguzia discutibile ha detto un camerata dei datori di lavoro, la politica del prezzemolo, ma costituiscono semplicemente lo adempimento del proprio compito, del proprio dovere.

Altra volta notammo che un sindacalismo tradizionale avrebbe considerato proprio ed esclusivo dei datori di lavoro il problema del progresso delle industrie; noi, con la costituzione di un Comitato di collegamento fra tecnici minerari e metallurgici, che ebbe anche l'onore di essere ricevuto e ascoltato dal Duce, abbiamo però voluto dimostrare quale prezioso apporto possono ridare in questo campo, cioè alla economia nazionale, Sindacati come quelli degli ingegneri e dei chimici.

E se lo spirito di collaborazione si è sostituito, come si è sostituito, alle vecchie mentalità classiste, questa collaborazione della tecnica, valorizzata com'è dal Governo nazionale, della tecnica che deriva la sua

forza dalla esperienza, dalla competenza, dalla visione integrale, superiore del problema produttivo, dovrebbe così essere gradita dai datori di lavoro, come non dovrebbe far dimenticare ai rappresentanti dei lavoratori, i quali, di recente, a proposito della *vexata quaestio* dei dirigenti di aziende, sono tornati a parlare di necessità del terzo elemento in funzione di equilibratore, che, proprio da noi, dopo anni di sforzi, che potranno essere giudicati più o meno faticosi da uno scettico o da un sereno osservatore, esiste una organizzazione che inquadra al completo, ingegneri, architetti, chimici, tecnici agricoli, geometri, ecc. cioè non solo uomini competenti nelle discipline del diritto e dell'economia, ma in tutte le discipline tecniche interessanti la produzione.

Infine, la speciale posizione stessa di questa caratteristica tredicesima confederazione a sè stante, con compiti anche educativi e culturali, non nuda tecnica, cioè, ma fusione armonica di azione e pensiero e ideale, offre tutte le garanzie di equilibrio di quel terzo elemento, e non si capisce perchè oggi si dovrebbe suddividere, o collocare in doppioni o in nuovi organismi più o meno autonomi.

Questi nostri sindacati, attraverso i loro rappresentanti potranno inoltre apprestare materiale di studio alle Commissioni tecniche permanenti, e recare le voci e i desiderata delle rispettive categorie nelle quistioni riguardanti le tariffe e i problemi professionali, che, insieme alle previdenze o misure per la inquietante disoccupazione nel campo intellettuale, sono quelli che più interessano le categorie stesse.

Come un rappresentante del Sindacato Artisti, sarebbe stato e sarebbe a posto nella sottosezione dell'artigianato, se alla parola artigianato si dà il significato che nella lingua e nell'uso ha sempre avuto, e non quello volgarizzato qui dal camerata onorevole Biancardi, se si vogliono veramente stringere quei rapporti fra artigianato e artisti auspicati da Sua Eccellenza il ministro delle corporazioni.

Chiudo queste rapide osservazioni, esprimendo la certezza che i rappresentanti delle professioni e delle arti, espressi dai sindacati fascisti, sapranno essere veramente sane forze di equilibrio e di pensiero in seno al Consiglio delle corporazioni e metteranno studi ed esperienza al servizio soltanto dell'interesse superiore della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè approvati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982 che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1º) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2º) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3º) Accordo italo-filandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4º) scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11, 24 luglio 1928; 5º) *modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929. (341)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio Esercito. (408)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. (332)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. (329)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni. (399)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419 recante modifica alle disposizioni circa la nomina del Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (*Approvato dal Senato*). (415)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data della entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2009, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l' ordinamento del Partito Nazionale Fascista. (416)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà vice-podestà, presidi o vice-presidi. (401)

Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con Decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico intresse. (350)

Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri. (353)

Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni. (376)

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei. (395)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1º) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2º) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3º) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4º) scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11, 24 luglio 1928; 5º) *modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929: (341)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158

Voti favorevoli . . . 315
Voti contrari 0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio Esercito: (408)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158

Voti favorevoli . . . 314
Voti contrari 1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi: (332)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158

Voti favorevoli . . . 313
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: (329)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158

Voti favorevoli . . . 314
Voti contrari 1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni: (399)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158

Voti favorevoli . . . 315
Voti contrari 0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma. (*Approvato dal Senato*): (415)

Presenti e votanti. . . 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 315
Voti contrari . . . 0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data della entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista: (416)

Presenti e votanti. . . 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 315
Voti contrari 0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi: (401)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 313
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse: (350)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 315
Voti contrari 0

(*La Camera approva*).

Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri: (353)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 314
Voti contrari 1

(*La Camera approva*).

Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni: (376)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 314
Voti contrari 1

(*La Camera approva*).

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei: (395)

Presenti e votanti. . . . 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 315
Voti contrari 0

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Bennati — Benni — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Pono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Donzelli — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo —

Ferretti Lando — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gaddi-Pepoli — Gangitano — Gargiolli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guidi Dario — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Magrini — Malusardi — Manaresi — Mandragora — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzucotelli — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Putzolu.

Raffaeli — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Sirca — Solmi — Sorgenti — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Varzi — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Baragiola — Belluzzo — Berta — Bisi.
Ceserani.
De Carli — Durini.
Fabbrici.
Gaetani.

Sono ammalati:

Ardissone.
Barenghi.
Cacciari.
Donegani.
Fantucci — Ferri Francesco.
Josa.

Assenti per ufficio pubblico:

Baccich.
Caldieri — Ciarlantini.
De La Penne.
Lupi.
Maggi Carlo Maria.
Orsolini Cencelli.
Panunzio — Puppini.
Valery — Vinci.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se – rilevato che da qualche anno l'epidemia d'afta epizootica è andata aggravandosi e che, specie nel periodo della monticazione del bestiame sugli altipiani veneti, arreca danni incalcolabili all'economia zootecnica delle provincie che mandano bestiame all'alpeggio; considerato che i provvedimenti diretti alla prevenzione o alla cura della epidemia sono di competenza delle Regie prefetture e in quanto attuati per circoscrizioni provinciali non possono riuscire coordinati, simultanei e realmente efficaci ai fini della difesa sanitaria del bestiame che da diverse provincie (Vicenza, Verona, Trento, Padova, Treviso, Belluno) affluisce sugli altipiani – non ritenga opportuno, sentito il parere delle autorità tecniche e sanitarie delle provincie interessate all'alpeggio, stabilire un programma di provvedimenti a carattere regionale e disporre onde

venga osservato, e tradotto in atto coordinatamente e tempestivamente in tutte le provincie i cui interessi zootecnici sono collegati colla monticazione del bestiame.

« CARIOLATO, BARBIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della giustizia, per conoscere se sia negli intendimenti del Governo di creare in Sicilia altre sezioni distaccate di Corti di appello, con mutilazione e danno delle antiche Corti di appello di Palermo e di Catania le quali, per importanza, tradizioni ed efficienza, meriterebbero piuttosto una ulteriore valorizzazione, specie per quanto ha tratto al numero dei magistrati, in atto assolutamente esiguo.

« PIRRONE, ERCOLE, MUSCATELLO, DI BELSITO, ZINGALI, D'ANGELO, MESSINA, ROMANO RUGGERO, DUCROT, POTTINO, MAGGI CARLO MARIA, PACE, BORGO, FUSCO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, e svolte al loro turno.

La seduta termina alle 18.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

1 — Elenco di Petizioni. (Doc. IX, n. 1)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2 — Approvazione dei seguenti Atti Internazionali fra l'Italia e la Repubblica turca: *a*) Trattato concernene l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; *b*) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie firmata in Roma il 10 agosto 1926. (309)

3 — Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2617, relativo alla istituzione della Milizia della strada. (328)

4 — Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena. (334)

5 — Istituzione di una Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abburattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione. (336)

6 — Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi. (355)

7 — Disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. (352)

8 — Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1926. (310)

9 — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge*:

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. (342)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.